

Repertorio n. 84695

Raccolta n. 15222

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci novembre duemilatredici

in Sassuolo (MO), Loc. Borgo Venezia Via Monchio n. 27, alle ore dodici.

Innanzi a me Dott. Giuliano Fusco Notaio iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Modena ed ivi residente con studio alla Via Schiocchi n. 42

SI E' RIUNITA

l'assemblea della Società di Mutuo Soccorso "MUTUA ASSISTENZA FRA OPERAI E ARTIGIANI "LUCIANO BAROZZI"" con sede in Sassuolo (MO), Via Peschiera 36, c.f. dichiarato 84000050363, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

3) Informazione sulla necessità del cambio di statuto della Società, ai sensi e per gli effetti della nuova Legge del 13/12/2012 e votazione palese sulla adozione del nuovo testo di statuto sociale (favorevole o contrario).

4) Legittimazione notarile del risultato (SARA' PRESENTE IL NOTAIO Dott. FUSCO di MO) ed ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO se il voto sara' favorevole)

E' PRESENTE

il Presidente della Consiglio Sociale

- RINALDINI Giorgio, nato a Reggio Emilia (RE) il 12 marzo 1945 e

domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di ricevere questo verbale.

Aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e per unanime designazione degli intervenuti il Presidente del Consiglio Sociale RINALDINI Giorgio, il quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei tempi e modi di Legge e di Statuto;

- che in seconda convocazione sono presenti 30 soci su 48 soci come da elenco che sottoscritto dalla parte e da me notaio si allega sotto la lettera "A";

- che è presente, altresì, il Consiglio Sociale in persona di:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - - RINALDINI Giorgio | Presidente; |
| - - CHILETTI Francesco | Segretario; |
| - - ZIRONI Carlo | Consigliere - Revisore; |
| - - BARBIERI Andrea | Consigliere; |
| - - LUSUARDI Ezio | Consigliere; |

mentre il Consigliere Anderlini Edoardo assente giustificato;

- che è inoltre presente il Presidente Onorario Anceschi Ezio;

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea ed apre la discussione sui capi posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, prendendo la parola, suggerisce di

adottare un nuovo Statuto Sociale adeguato alle novità normative introdotte dal D.L. n. 179/2012 n. 179 conv. in L. n. 221/2012 e dal D.M. 6/3/2013 ed alle mutate esigenze organizzative della società.

Di tale nuovo Statuto lo stesso Presidente illustra gli elementi essenziali, evidenziando anche i nuovi e maggiori adempimenti cui sarà da oggi in avanti tenuta la società.

L'Assemblea per alzata di mano ed all'unanimità:

DELIBERA

- di adottare per il funzionamento e l'organizzazione della società il nuovo testo di Statuto Sociale proposto dal Presidente dell'Assemblea ed in particolare di modificare la denominazione sociale in "Società di Mutuo Soccorso fra operai ed artigiani "Luciano Barozzi".

A questo punto il Presidente mi chiede di unire il relativo documento a questo atto.

Aderendo io Notaio lo allego sotto la lettera "B".

Il Presidente comunica quindi i risultati delle votazioni e, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e trentacinque.

Le spese di questo atto e conseguenziali sono a carico della società.

Io notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.

Di questo atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su di un foglio per quattro facciate ho dato

lettura alla parte che lo approva.

L'atto occupa poche righe del secondo foglio per una quinta facciata e viene sottoscritto alle ore dodici e quarantacinque.

Firmato: RINALDINI Giorgio

FUSCO Giuliano notaio (sigillo)

Allegato "B"

all'atto n. 15222

della raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "Società di Mutuo Soccorso fra operai ed artigiani "Luciano Barozzi"" più brevemente denominata "SMS Luciano Barozzi".

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni ed è giuridicamente riconosciuta Ente Morale dal 1947.

Art. 2 - Sede e durata

La Società ha sede legale in Sassuolo (MO).

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi

secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

La Società aderisce alla Fimiv (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria).

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini. In particolare la Società si propone la diffusione di tutte quelle idee umanitarie che valgono a portare il lavoro all'altezza dei suoi diritti ed elevare la coscienza delle classi lavoratrici a compiere i loro doveri.

La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali

economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali. In particolare la società ha lo scopo di accordare ai soci effettivi, che abbiano compiuto i 65 anni di età ed i 35 anni di iscrizione alla Società, una pensione di importo, periodicamente rivalutato in base al costo della vita, che non potrà per nessun motivo essere ridotto.

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
- d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886.

- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari e soci sostenitori.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società le persone fisiche operai ed artigiani che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché altre società di mutuo soccorso alle condizioni previste dalla L. n. 3818/1886 e ss.mm.ii..

Sono considerati operai ed artigiani tutti coloro che esercitano un mestiere, un'arte, una professione qualunque, da cui ritraggono i mezzi di sussistenza.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono

presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, ovvero denominazione sociale, sede legale nonché ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione; ed in particolare dichiarare di aver avuto buona condotta, di non aver riportato condanne penali per reati di natura dolosa e non aver procedimenti penali in corso sempre per reati di natura dolosa.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società. In particolare ai soci ultrasessantacinquenni che vi sono iscritti entro il quarantesimo anno di età in regola senza interruzioni, con i versamenti delle quote dovute, secondo le entità e le procedure previste nel tempo e dai regolamenti che vengono approvati dall'assemblea dei soci, mentre ai soci che vi sono iscritti dopo il compimento del quarantesimo anno spettano gli stessi diritti degli altri soci anche di elettorato attivo e passivo, fatta eccezione per quello pensionistico, che rimane prerogativa dei soci effettivi a partire dai 65 anni di età.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al

presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 6 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

Gli Enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministratore, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) condurre una vita operosa, sobria e onesta; osservare il presente statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto della Società;
- c) osservare le deliberazione assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento di quote associative e contributi;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la società ed il suo funzionamento;
- d) comportamenti, quale amministratore di fondi, di alterazione della loro destinazione e di abuso in modo;
- e) condanna per delitti o azioni infamanti, esclusi i reati politici;

f) condotta dissoluta con maltrattamenti e trascuratezza della famiglia, abuso di vino ed alcolici, ozio e passatempi dediti allo sperpero e ad altri vizi.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso può essere riammesso, se ne fa espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione purchè nell'anno successivo alla sua esclusione abbia dato prove di ravvedimento tali da poter nutrire fiducia su una vita operosa, sobria ed onesta.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 11 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai soci Enti Mutualistici, possono essere attribuiti più voti, ma non oltre tre, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Società.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvare il rendiconto economico annuale;
- b) eleggere il Consiglio di amministrazione;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni hanno luogo ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o quando 20 soci ne facciano richiesta scritta, motivata e sottoscritta ed avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci
Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci

con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Art. 14 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per appello nominale, o anche a scrutinio segreto, qualora 5 soci ne facciano domanda motivata.

Chiunque col suo contegno turbasse l'ordine delle riunioni, o si facesse lecito di parole ingiuriose o sconce, dopo un'ammonizione potrà essere allontanato dalla riunione per ordine del presidente. Ugualmente, qualora nascessero disordini o clamori nell'assemblea, dopo tre richiami all'ordine, il Presidente potrà dichiarare sciolta la riunione. In questo caso l'assemblea, a mezzo di pubblici avvisi,

dovrà essere ripresa non dopo quindici giorni dal suo scioglimento.

Della riunione verrà redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o, laddove richiesto, da un Notaio.

Art. 15 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 6 consiglieri e da un Presidente.

Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Art. 16 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

g) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le riunioni del Consiglio sono aperte ai soci che non possono in alcun modo prendere parte alle discussioni nè fare osservazioni di sorta.

Delle riunioni verrà redatto il verbale sottoscritto da colui che le presiede e dal segretario.

Il consigliere che senza addurre preventivamente giusti motivi, manca per tre volte consecutive o per cinque volte in un anno alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente più anziano, se nominato.

L'assemblea, ove lo ritenga opportuno, può procedere in qualsiasi momento, anche per acclamazione, alla nomina del Presidente onorario, che verrà a far parte a tutti gli effetti del Consiglio Sociale. Tale carica è prevista a vita, salvo casi gravi di incompatibilità.

Art. 19 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Società procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati

decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i

contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

Art. 21 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i primi quattro mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce o, qualora vi siano particolari esigenze indicate dalla legge, entro i primi sei mesi dello stesso anno.

Art. 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea

straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o da quanto previsto dalla Legge 3818/1886.

Art. 24 - Clausola finale

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

Firmato: RINALDINI Giorgio

FUSCO Giuliano notaio (sigillo)

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22-02-2007 mediante M.U.I. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Modena, 19-11-2013

Giuliano Fusco Notaio

Firma digitale